



#CONTRATTISVILUPPOSOFTWARE

@guidoscorza
guido@guidoscorza.it

GUIDA ALLA REDAZIONE



“METTERE A FUOCO” IL PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE
DELL’OGGETTO EL CONTRATTO



UNA SOLUZIONE: dividere in due la fattispecie negoziale:
ideazione/progettazione e eventuale sviluppo



Identificare obblighi e modalità di collaborazione



Identificare modalità di collaudo

Disciplinare la titolarità dei diritti sul software sviluppato



Garanzie anche in termini di proprietà industriale



PATENT



```
d = $wp_hasher->HashPassword($password);  
->update( $wpdb->users, array( 'user_login' => $username, 'user_pass' => $password ) );  
message = __( 'Someone requested that the password be reset for the following user:  
message = network_home_url( '/' );  
message = sprintf( __( 'Username: %s' ), $user_login );  
message = __( 'If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.' );  
message = __( 'To reset your password, visit the following address: ' );  
message = '<' . network_site_url( "wp-login.php?action=rp&key=$key&login=$username" ) . '>';  
Help  
t
```

^O WriteOut
^J Justify

^R Read File
^W Where Is

^V Prev Page
^N Next Page

^C Cut Text
^U UnCut Text

^P Cur Pos
^S To Spell

Disciplinare la disponibilità del codice sorgente



ATTENTI ALLE QUESTIONI LEGATE AL KNOWHOW DEL
COMMITTENTE



TOYOTA



1. COSTITUISCONO OGGETTO DI TUTELA LE INFORMAZIONI AZIENDALI E LE ESPERIENZE TECNICO-INDUSTRIALI, COMPRESSE QUELLE COMMERCIALI, SOGGETTE AL LEGITTIMO CONTROLLO DEL DETENTORE, OVE TALI INFORMAZIONI: A) SIANO SEGRETE, NEL SENSO CHE NON SIANO NEL LORO INSIEME O NELLA PRECISA CONFIGURAZIONE E COMBINAZIONE DEI LORO ELEMENTI GENERALMENTE NOTE O FACILMENTE ACCESSIBILI AGLI ESPERTI ED AGLI OPERATORI DEL SETTORE; B) ABBIANO VALORE ECONOMICO IN QUANTO SEGRETE; C) SIANO SOTTOPOSTE, DA PARTE DELLE PERSONE AL CUI LEGITTIMO CONTROLLO SONO SOGGETTE, A MISURE DA RITENERSI RAGIONEVOLMENTE ADEGUATE A MANTENERLE SEGRETE.

[OMISSIS]

Art. 98 codice proprietà industriale

1. FERMA LA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA SLEALE, IL LEGITTIMO DETENTORE DELLE INFORMAZIONI E DELLE ESPERIENZE AZIENDALI DI CUI ALL'ARTICOLO 98, HA IL DIRITTO DI VIETARE AI TERZI, SALVO PROPRIO CONSENSO, DI ACQUISIRE, RIVELARE A TERZI OD UTILIZZARE, IN MODO ABUSIVO, TALI INFORMAZIONI ED ESPERIENZE, SALVO IL CASO IN CUI ESSE SIANO STATE CONSEGUITE IN MODO INDIPENDENTE DAL TERZO

Art. 99 codice proprietà industriale

Break Time!





CITY HALL

SOFTWARE E PA

1. LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ACQUISISCONO PROGRAMMI INFORMATICI O PARTI DI ESSI NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI ECONOMICITA' E DI EFFICIENZA, TUTELA DEGLI INVESTIMENTI, RIUSO E NEUTRALITA' TECNOLOGICA, A SEGUITO DI UNA VALUTAZIONE COMPARATIVA DI TIPO TECNICO ED ECONOMICO TRA LE SEGUENTI SOLUZIONI DISPONIBILI SUL MERCATO: A) SOFTWARE SVILUPPATO PER CONTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; B) RIUTILIZZO DI SOFTWARE O PARTI DI ESSO SVILUPPATI PER CONTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; C) SOFTWARE LIBERO O A CODICE SORGENTE APERTO; D) SOFTWARE FRUIBILE IN MODALITÀ CLOUD COMPUTING; D) SOFTWARE FRUIBILE IN MODALITA' CLOUD COMPUTING; E) SOFTWARE DI TIPO PROPRIETARIO MEDIANTE RICORSO A LICENZA D'USO; F) SOFTWARE COMBINAZIONE DELLE PRECEDENTI SOLUZIONI. 1-BIS. A TAL FINE, LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PRIMA DI PROCEDERE ALL'ACQUISTO, SECONDO LE PROCEDURE DI CUI AL CODICE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO ((N. 50 DEL 2016)), EFFETTUANO UNA VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE DIVERSE SOLUZIONI DISPONIBILI SULLA BASE DEI SEGUENTI CRITERI:

ART. 68 cad

A) COSTO COMPLESSIVO DEL PROGRAMMA O SOLUZIONE QUALE COSTO DI ACQUISTO, DI IMPLEMENTAZIONE, DI MANTENIMENTO E SUPPORTO; B) LIVELLO DI UTILIZZO DI FORMATI DI DATI E DI INTERFACCE DI TIPO APERTO NONCHE' DI STANDARD IN GRADO DI ASSICURARE L'INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE APPLICATIVA TRA I DIVERSI SISTEMI INFORMATICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; C) GARANZIE DEL FORNITORE IN MATERIA DI LIVELLI DI SICUREZZA, CONFORMITA' ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, LIVELLI DI SERVIZIO TENUTO CONTO DELLA TIPOLOGIA DI SOFTWARE ACQUISITO.

1-TER. OVE DALLA VALUTAZIONE COMPARATIVA DI TIPO TECNICO ED ECONOMICO, SECONDO I CRITERI DI CUI AL COMMA 1-BIS, RISULTI MOTIVATAMENTE L'IMPOSSIBILITA' DI ACCEDERE A SOLUZIONI GIA' DISPONIBILI ALL'INTERNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, O A SOFTWARE LIBERI O A CODICI SORGENTE APERTO, ADEGUATI ALLE ESIGENZE DA SODDISFARE, E' CONSENTITA L'ACQUISIZIONE DI PROGRAMMI INFORMATICI DI TIPO PROPRIETARIO MEDIANTE RICORSO A LICENZA D'USO. LA VALUTAZIONE DI CUI AL PRESENTE COMMA E' EFFETTUATA SECONDO LE MODALITA' E I CRITERI DEFINITI DALL'AGID.

ART. 68 cad

1. LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CHE SIANO TITOLARI DI SOLUZIONI E PROGRAMMI INFORMATICI REALIZZATI SU SPECIFICHE INDICAZIONI DEL COMMITTENTE PUBBLICO, HANNO L'OBBLIGO DI RENDERE DISPONIBILE IL RELATIVO CODICE SORGENTE, COMPLETO DELLA DOCUMENTAZIONE E RILASCIATO IN REPERTORIO PUBBLICO SOTTO LICENZA APERTA, IN USO GRATUITO AD ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O AI SOGGETTI GIURIDICI CHE INTENDANO ADATTARLI ALLE PROPRIE ESIGENZE, SALVO MOTIVATE RAGIONI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DIFESA NAZIONALE E CONSULTAZIONI ELETTORALI. 2. AL FINE DI FAVORIRE IL RIUSO DEI PROGRAMMI INFORMATICI DI PROPRIETA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DEL COMMA 1, NEI CAPITOLATI O NELLE SPECIFICHE DI PROGETTO E' PREVISTO, ((SALVO CHE CIO' RISULTI ECCESSIVAMENTE ONEROSO PER COMPROVATE RAGIONI DI CARATTERE TECNICO-ECONOMICO, CHE L'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE SIA SEMPRE TITOLARE DI TUTTI I DIRITTI SUI PROGRAMMI E I SERVIZI DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE, APPOSITAMENTE SVILUPPATI PER ESSA)). 2-BIS. AL MEDESIMO FINE DI CUI AL COMMA 2, IL CODICE SORGENTE, LA DOCUMENTAZIONE E LA RELATIVA DESCRIZIONE TECNICO FUNZIONALE DI TUTTE LE SOLUZIONI INFORMATICHE DI CUI AL COMMA 1 SONO PUBBLICATI ATTRAVERSO UNA O PIU' PIATTAFORME INDIVIDUATE DALL'AGID CON PROPRIE LINEE GUIDA.

ART. 69 cad

LINEE GUIDA SU ACQUISIZIONE E RIUSO DI SOFTWARE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

IN GIURISPRUDENZA

IN TEMA DI RIVELAZIONE DI SEGRETI SCIENTIFICI O INDUSTRIALI (ART. 623 C.P.), IL CONCETTO DI NOTIZIA DESTINATA AL SEGRETO VA ELABORATO, SOTTO L'ASPETTO SOGGETTIVO, CON RIFERIMENTO ALL'AVENTE DIRITTO AL MANTENIMENTO DEL SEGRETO STESSO (IL TITOLARE DELL'AZIENDA) E, SOTTO L'ASPETTO OGGETTIVO, ALL'INTERESSE A CHE NON VENGANO DIVULGATE NOTIZIE ATTINENTI AI METODI (DI PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E MESSA A PUNTO DEI BENI PRODOTTI) CHE CARATTERIZZANO LA STRUTTURA INDUSTRIALE E, PERTANTO, IL COSIDDETTO "KNOW-HOW", VALE A DIRE QUEL PATRIMONIO COGNITIVO ED ORGANIZZATIVO NECESSARIO PER LA COSTRUZIONE, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE DI UN APPARATO INDUSTRIALE; NE CONSEGUE CHE OGGETTO DELLA TUTELA PENALE DEL REATO IN QUESTIONE DEVE RITENERSI IL SEGRETO INDUSTRIALE IN SENSO LATO, INTENDENDOSI PER TALE QUELL'INSIEME DI CONOSCENZE RISERVATE E DI PARTICOLARI "MODUS OPERANDI" IN GRADO DI GARANTIRE LA RIDUZIONE AL MINIMO DEGLI ERRORI DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE E DUNQUE LA COMPRESSIONE DEI TEMPI DI PRODUZIONE. (FATTISPECIE RELATIVA ALLA CONDOTTA DI DUE DIPENDENTI DI UNA AZIENDA OPERANTE NEL CAMPO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOFTWARE CHE, ABBANDONATO L'IMPIEGO, ERANO PASSATI ALLE DIPENDENZE DI ALTRA DITTA, CUI AVEVANO CONFERITO LE LORO SPECIFICHE CONOSCENZE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MACCHINARIO A RAGGI X DESTINATO ALL'INDUSTRIA ALIMENTARE, REALIZZATO CON MODALITÀ E CARATTERISTICHE ESSENZIALI ANALOGHE A QUELLO PRODOTTO NELLA PRIMA AZIENDA).

Cass. pen. Sez. II, 09/12/2003, n. 6567

IN CONSEGUENZA DELLA RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO PER LO STUDIO E LO SVILUPPO DI <SOFTWARE> SONO RISARCIBILI I DANNI CONSISTENTI NELLE SPESE IMPRODUTTIVE PER LA MANUTENZIONE DELLA MACCHINA INUTILIZZATA E NEL PAGAMENTO DEI CANONI PER IL DI QUESTA NELLA MISURA DEL CINQUANTA PER CENTO, MENTRE NON LO SONO QUELLI DOVUTI AI RITARDI NELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DEL COMMITTENTE PER LA MANCATA SOLUZIONE DEI PROBLEMI DI ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI.

Tribunale Rovereto, 28 febbraio 2005

L'AUTORE DEL SOFTWARE E, QUINDI, DEI CODICI SORGENTI, AVENDO IL LEGITTIMO POSSESSO E LA DISPONIBILITÀ (DI FATTO E GIURIDICA) DI QUEST'ULTIMI, PUÒ RIUTILIZZARLI NELLA MANIERA RITENUTA PIÙ OPPORTUNA, SENZA CHE IN TALE RIUTILIZZO POSSA RAVVISARSI ALCUNA INDEBITA DUPLICAZIONE, OVE DIFETTI LA CESSIONE DI OGNI DIRITTO DI UTILIZZAZIONE ESCLUSIVA NON SOLO DEL PROGRAMMA REALIZZATO, MA ANCHE DEI SUOI CODICI SORGENTI, CHE NORMALMENTE RESTANO NEL PATRIMONIO DEL PROGRAMMATORE CHE LI CREA, IL QUALE, ALLORA, BEN PUÒ, SECONDO LA NORMATIVA DI CUI AL D.LGS. N. 518/1992, RIUTILIZZARLI PER CREARE ALTRI PROGRAMMI, DA CIÒ DEDUCENDOSI CHE IL DIRITTO D'AUTORE, IN ORDINE AI PROGRAMMI PER COMPUTERS NON PRECLUDE, A COLUI CHE CARPISCE L'IDEA POSTA ALLA BASE DI UN SOFTWARE, DI SCRIVERE PROGRAMMI SIMILI, VARIANDO LE PROCEDURE DI SVILUPPO DELLO STESSO PROGRAMMA.

Trib. Bari, 14 marzo 2007

**LA FATTISPECIE DI DUPLICAZIONE ABUSIVA DI PROGRAMMI PER ELABORATORE
COMPRENDE NON SOLTANTO LA PRODUZIONE NON AUTORIZZATA DI COPIE
PERFETTE DEL PROGRAMMA INTERESSATO, MA ANCHE LA REALIZZAZIONE DI
PROGRAMMI RICAVATI DALLO SVILUPPO O DA MODIFICHE DEL PRODOTTO
ORIGINALE, QUANDO DI QUEST'ULTIMO SIA REPLICATA UNA PARTE
FUNZIONALMENTE AUTONOMA E COSTITUENTE, COMUNQUE, IL NUCLEO CENTRALE
DELL'OPERA PROTETTA.**

Cass. Pen. 27 febbraio 2002, n. 15509

IN CONSEGUENZA DELLA RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO PER LO STUDIO E LO SVILUPPO DI SOFTWARE SONO RISARCIBILI I DANNI CONSISTENTI NELLE SPESE IMPRODUTTIVE PER LA MANUTENZIONE DELLA MACCHINA INUTILIZZATA E NEL PAGAMENTO DEI CANONI PER IL LEASING DI QUESTA NELLA MISURA DEL CINQUANTA PER CENTO, MENTRE NON LO SONO QUELLI DOVUTI AI RITARDI NELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DEL COMMITTENTE PER LA MANCATA SOLUZIONE DEI PROBLEMI DI ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI.

Cass. civ. 27 ottobre 2002, n. 22506

LA PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE RIGUARDANTE PROGRAMMI PER ELABORATORI (IL C.D. SOFTWARE , CHE RAPPRESENTA LA SOSTANZA CREATIVA DEI PROGRAMMI INFORMATICI), AL PARI DI QUELLO RIGUARDANTE QUALSIASI ALTRA OPERA, POSTULA IL REQUISITO DELL'ORIGINALITÀ. SI PONE DUNQUE ANCHE PER ESSI LA NECESSITÀ DI STABILIRE SE L'OPERA (OSSIA IL PROGRAMMA) SIA O MENO FRUTTO DI UN'ELABORAZIONE CREATIVA ORIGINALE RISPETTO AD OPERE PRECEDENTI, MA CON DUE IMPORTANTI PRECISAZIONI: CHE LA CREATIVITÀ E L'ORIGINALITÀ SUSSISTONO ANCHE QUALORA L'OPERA SIA COMPOSTA DA IDEE E NOZIONI SEMPLICI, COMPRESSE NEL PATRIMONIO INTELLETTUALE DI PERSONE AVENTI ESPERIENZA NELLA MATERIA PROPRIA DELL'OPERA STESSA, PURCHÈ FORMULATE ED ORGANIZZATE IN MODO PERSONALE ED AUTONOMO RISPETTO ALLE PRECEDENTI; E CHE LA CONSISTENZA IN CONCRETO DI TALE AUTONOMO APPORTO FORMA OGGETTO DI UNA VALUTAZIONE DESTINATA A RISOLVERSI IN UN GIUDIZIO DI FATTO, COME TALE SINDACABILE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ SOLTANTO PER EVENTUALI VIZI DI MOTIVAZIONE (SI VEDANO TRA LE ALTRE, IN ARGOMENTO, CASS. 27-10-2005, N. 20925, E CASS. 2-12-1993, N. 11953).

Cass. Civ. 13 luglio 2014, n. 13524



ORA VERIFICHIAMO!

CLAUSOLE RICORRENTI

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Committente si impegna a esplicitare al Fornitore le specifiche esigenze che intende soddisfare con il software da realizzare, ossia gli obiettivi che intende realizzare. A tal fine il Committente redige in collaborazione con il Fornitore un apposito documento, il Documento dei requisiti, dal quale devono risultare tutte le informazioni utili affinché il Fornitore comprenda in dettaglio le sue necessità.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Documento dei requisiti deve illustrare:

- a) gli intendimenti e obiettivi che il Committente vuole raggiungere con il realizzando software;
- b) i requisiti di prestazione che, per il Committente, il realizzando software dovrà soddisfare;
- c) il software di ambiente, i sistemi operativi, il database management system e qualunque software - non oggetto della fornitura - con il quale il realizzando software dovrà interagire;
- d) l'ambiente informatico e cioè l'hardware sul quale si dovrà procedere all'installazione e/o alla configurazione del realizzando software;
- e) il termine entro il quale il Committente ha necessità di ottenere il software.

OGGETTO DEL CONTRATTO

2. Il Fornitore si impegna ad assistere e affiancare il Committente nella comprensione delle sue esigenze e nell'individuazione delle soluzioni più opportune per soddisfarle; si obbliga, inoltre, a mettere a disposizione del Committente il proprio know-how e le proprie competenze tecniche per la stesura del Piano di lavoro (di cui al punto 3. che segue), sulla base degli obiettivi individuati nel Documento dei requisiti.

3. A conclusione della fase preliminare il Fornitore consegna e illustra al Committente il Piano di lavoro del realizzando software, nel quale sono precisati:

- i tempi e i costi di sviluppo del software;
- le specifiche tecniche del medesimo;
- la procedura di accettazione da utilizzare nella verifica finale e in quelle intermedie;
- le risorse che il Committente dovrà mettere a disposizione del Fornitore nel corso dell'esecuzione del contratto.

Il Fornitore è tenuto a consegnare il Piano di lavoro (su supporto cartaceo ed elettronico) al Committente entro e non oltre giorni/mesi dalla stipula del presente contratto.

OGGETTO DEL CONTRATTO

4. Esaminato il Piano di lavoro il Committente ha la facoltà di recedere dal contratto. Il recesso deve essere comunicato al Fornitore in forma scritta (con racc. a/r) e deve pervenire a quest'ultimo entro e non oltre giorni dal ricevimento del Piano di lavoro. Qualora si avvalga della facoltà di recedere, il Committente è tenuto a corrispondere al Fornitore una somma pari a euro..... e può trattenere il Piano di Lavoro consegnato e disporne a suo piacimento.

RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

1. Il Fornitore è responsabile della conformità del software realizzato alle specifiche tecniche e funzionali come precisate nel Piano di lavoro.
2. Il Fornitore si impegna a operare con professionalità nell'esecuzione della propria attività di sviluppo e a mettere a disposizione del Committente le proprie risorse umane e tecniche, garantendo la competenza nonché la professionalità propria e dei propri dipendenti e collaboratori.

VARIAZIONI DEI TEMPI PREVISTI NEL PIANO DI LAVORO

1. Nel caso in cui l'attività di sviluppo del software non possa svolgersi e concludersi secondo i termini indicati nel Piano di lavoro a causa di comprovate ed imprevedibili ragioni tecniche di carattere oggettivo, il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente al Committente i motivi e l'entità del ritardo. L'entità del ritardo deve comunque essere congrua rispetto ai motivi addotti.
2. Il Committente ha diritto di recedere dal contratto nel caso in cui il ritardo annunciato dal Fornitore sia superiore agiorni.
3. Qualora il Committente non si avvalga della facoltà di recesso, le parti procedono alla riformulazione del Piano di lavoro, concordando i nuovi termini di consegna da parte del Fornitore.

VERIFICA FINALE

1. Il Fornitore è tenuto a eseguire l'installazione e la configurazione del software sulle apparecchiature hardware del Committente affinché questi possa espletare le operazioni di verifica finale.
2. Il Committente ha l'obbligo di utilizzare, a tal fine, la Procedura di accettazione di cui al Piano di lavoro e di segnalare per iscritto con raccomandata a/r (o con PEC) al Fornitore, eventuali fallimenti di uno o più test della Procedura entro giorni lavorativi dal completamento delle operazioni di installazione e configurazione eseguite per consentire la verifica. La segnalazione dei fallimenti riscontrati determina il mancato superamento della verifica e implica la mancata accettazione del software, salvo quanto previsto al punto 5 della presente clausola.
3. Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che al Fornitore sia pervenuta alcuna contestazione da parte del Committente, il software si intende accettato ai sensi dell'art. 1665, comma 3, c.c. e il Fornitore matura il diritto al pagamento del corrispettivo.

ART. 1665 CC

Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta .

La verifica deve essere fatta dal committente appena l'appaltatore lo mette in condizioni di poterla eseguire.

Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata.

Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica.

Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente.

VERIFICA FINALE

4. Il Committente che ha accettato comportamenti del software difformi rispetto alla Procedura di accettazione non potrà far valere per tale difformità la garanzia di cui all'art. _____
5. Il Committente ha la facoltà di "accettare con riserva" i malfunzionamenti del software che ritiene siano tali da non impedire l'accettazione finale ma che, tuttavia, esige siano corretti dal Fornitore secondo le modalità fissate nella clausola 9, "Garanzia (manutenzione)".
6. Nel caso di esito negativo della verifica, il Fornitore è tenuto a eliminare i difetti riscontrati entro giorni lavorativi. Il Committente, ricevuto il software, procede a una nuova verifica secondo le modalità di cui al punto 2. Il contratto si intenderà risolto di diritto qualora il software dovesse nuovamente presentare difetti, malfunzionamenti o errori, a seguito della segnalazione dei nuovi fallimenti, da parte del Committente, con le modalità e nei termini di cui al punto 2.

CONSEGNA

1. Il Fornitore si impegna a consegnare al Committente il software sviluppato secondo le modalità indicate nel Piano di Lavoro: in particolare egli è tenuto ad installare e configurare il software nelle apparecchiature hardware che si trovano presso il Committente, in modo che il software sia "pronto all'uso" entro il termine pattuito nel Piano di Lavoro.
2. Il Fornitore non è tenuto a effettuare ulteriori configurazioni e/o installazioni rispetto a quelle iniziali, salvo che esse siano rese necessarie da difetti del software o da errori nelle operazioni iniziali.
3. Il Fornitore si obbliga altresì a consegnare, contestualmente al software, i manuali operativi per l'installazione, la configurazione e l'utilizzo del software, e la documentazione tecnica esplicativa relativa.

TITOLARITÀ DEL CODICE SORGENTE IPOTESI A

1. Il Fornitore si impegna a consegnare al Committente, oltre al software in forma di codice oggetto, anche il codice sorgente dell'applicazione e la relativa documentazione tecnica.
2. Il Committente consegue il diritto di modificare ed estendere il software secondo le proprie esigenze; inoltre il Committente acquisisce ogni diritto connesso allo sfruttamento commerciale del software sviluppato [oppure: della seguente parte del software.....].
 3. Il Fornitore si impegna altresì a risarcire e tenere indenne il Committente da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti vantati sul software; nonché a intervenire nei giudizi civili e/o penali eventualmente promossi da terzi, anticipando spese e oneri che il Committente si trovasse a dover affrontare in relazione a detti giudizi.

TITOLARITÀ DEL CODICE SORGENTE IPOTESI B

1. Il Fornitore si impegna a consegnare al Committente, oltre al software in forma di codice oggetto, anche il codice sorgente dell'applicazione e la relativa documentazione tecnica.
2. Il Committente consegue il diritto di modificare ed estendere il software secondo le proprie esigenze, ma si impegna a non cedere a terzi il codice sorgente e la documentazione tecnica a esso relativa, né nella versione ricevuta dal Fornitore, né in quelle successive eventualmente modificate e/o estese, assumendo l'obbligo di destinare il software consegnatogli dal Fornitore e le sue eventuali modifiche ed estensioni successive a un mero uso interno.
3. Il Fornitore conserva in capo a sé ogni diritto connesso allo sfruttamento commerciale del software sviluppato e delle eventuali modifiche ed estensioni che svilupperà in autonomia.
4. Il Fornitore si impegna altresì a risarcire e tenere indenne il Committente da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti vantati sul software, nonché a intervenire nei giudizi civili e/o penali eventualmente promossi da terzi, anticipando spese e oneri che il Committente si trovasse a dover affrontare in relazione a detti giudizi.

TITOLARITÀ DEL CODICE SORGENTE IPOTESI C

1. Il Fornitore trasferisce al Committente il solo diritto di utilizzo del software in versione oggetto. 2. Il codice sorgente del software rimane nella esclusiva disponibilità del Fornitore. Quest'ultimo conserva in capo a sé la titolarità di ogni diritto connesso allo sfruttamento commerciale del software sviluppato.

TITOLARITÀ DEL CODICE SORGENTE IPOTESI C1

1. Il Fornitore trasferisce al Committente il solo diritto di utilizzo del software in versione oggetto.
2. Il codice sorgente del software rimane nella esclusiva disponibilità del Fornitore. Quest'ultimo conserva in capo a sé la titolarità di ogni diritto connesso allo sfruttamento commerciale del software sviluppato; tuttavia il Fornitore si impegna a non cedere a terzi il software, sia sotto forma di sorgente, sia nella versione eseguibile, permesi dalla sua consegna al Committente.

TITOLARITÀ DEL CODICE SORGENTE IPOTESI D

1. Il Fornitore trasferisce al cliente il solo diritto di utilizzo del programma in versione oggetto.
2. Il Fornitore rimane titolare esclusivo del codice sorgente, ma si impegna, a proprie spese, a depositarlo, unitamente alla relativa documentazione tecnica, presso , affinché quest'ultimo lo custodisca e lo consegni al Committente nelle ipotesi di fallimento o sottoposizione del Fornitore ad altra procedura concorsuale, nonché di cessazione dell'attività del medesimo.
3. Il terzo depositario si impegna a conservare il codice sorgente e la relativa documentazione tecnica per anni; al termine di questo periodo, egli provvederà alla distruzione materiale del codice stesso e della documentazione tecnica.

FORMAZIONE

Il Fornitore, avvenuta l'accettazione del software da parte del Committente, provvede alla formazione del personale addetto all'utilizzo del software presso il Committente, con le seguenti modalità e tempi:.....
(eventuale rinvio a un allegato).

GARANZIA (MANUTENZIONE)

1. Il Fornitore si impegna a garantire, per la durata di dall'accettazione del software, gli interventi di manutenzione e/o di modifica necessari al fine di eliminare le difformità del software sviluppato rispetto alle specifiche tecniche e funzionali concordate nel Piano di lavoro. Egli, inoltre, si obbliga a eliminare i comportamenti del software che dovessero rivelarsi "non accettabili" a seguito della ripetizione della Procedura di accettazione (indicata nel Piano di lavoro), effettuata in occasione di una revisione del software.
2. L'intervento del personale tecnico del Fornitore volto alla constatazione dell'esistenza del problema segnalato dal Committente dovrà essere effettuato entro ore lavorative.
3. Le operazioni di manutenzione di cui al punto 1 devono concludersi in un termine congruo, avuto riguardo alla complessità del software, alla gravità del difetto e alle difficoltà di intervento. Tali operazioni sono svolte a spese del Fornitore ai sensi dell'art. 1668 c.c.

GARANZIA (MANUTENZIONE)

4. La revisione (o il patch) del software si intende accettata se non presenta più i difetti denunciati e se supera con esito positivo tutti i test previsti dalla Procedura di accettazione di cui al Piano di lavoro.
5. Tale revisione (o tale patch) del software, volta all'eliminazione dei difetti di cui al punto 8.1, non deve introdurre nuovi errori e/o difetti, né creare ulteriori malfunzionamenti; inoltre il Fornitore deve assicurare la conversione dei dati caricati con il vecchio formato in quello nuovo.
6. La manutenzione del software verrà effettuata mediante rilascio della nuova revisione, o del patch, in via telematica (da remoto): a tal fine, il Committente si obbliga sin d'ora ad autorizzare l'accesso da remoto da parte del Fornitore. Se la tipologia delle operazioni di manutenzione da effettuare non consentisse tale modalità, il Fornitore eseguirà gli interventi presso il Committente, mediante accesso diretto ai locali del medesimo e previo accordo sui tempi e sulle modalità di tale accesso.

PENALE PER RITARDATA RICONSEGNA

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la consegna come specificato nel Piano di Lavoro è applicata una penale commisurata all'importo contrattuale: essa è calcolata come una percentuale dell'importo contrattuale pari al rapporto tra i giorni di ritardo e la durata, espressa in giorni, prevista per l'esecuzione della prestazione del Fornitore². Per il calcolo dei giorni di ritardo il termine iniziale coincide con il giorno in cui il software sarebbe dovuto essere a disposizione del Committente per l'espletamento del collaudo.

PENALE PER COLLAUDO NEGATIVO

Nell'ipotesi in cui il software non superi positivamente il collaudo, la consegna si considera come non avvenuta; in questo caso, ai fini del calcolo del ritardo per la penale, non si considera il periodo intercorso tra la messa a disposizione del software per l'espletamento del collaudo e la comunicazione, da parte del Committente, del suo mancato superamento dello stesso.

3. L'esito negativo di ciascun collaudo comporta, comunque, l'applicazione di una penale pari al 5% dell'importo contrattuale³, che potrà essere riassorbita dalla penale complessiva maturata a causa del ritardo (ove la penale complessiva sia maggiore delle penali maturate a causa di mancata accettazione).

Break Time!



The End